



CIRCOLARE N. 14/2021

Reggio nell'Emilia, li 22 giugno 2021

Ai Signori e Società in indirizzo

**OGGETTO: LE NOVITÀ E-COMMERCE DALL'1.7.2021 E L'ISCRIZIONE AI NUOVI REGIMI IVA OSS / IOSS**

Gentile cliente,

Dall'1.7.2021 entrerà in vigore la nuova disciplina IVA del commercio transfrontaliero (sia Intra-Cee che da importazione) nei confronti di consumatori finali ed in particolare le nuove regole per le c.d. "vendite a distanza".

**Sintesi**

In estrema sintesi in caso di vendite dirette nei confronti di privati ogni soggetto passivo sarà obbligato a dotarsi di una partita IVA in ogni paese UE (identificazione dirette, rappresentante fiscale o adesione a OSS/IOSS) in cui risiede il consumatore finale e ciò al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) Prestazioni di **servizi TTE** (telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici) e/o **cessioni di beni** di valore complessivo superiore ad euro 10.000, riferite all'intera UE e non più ai singoli Paesi Ue. Il superamento della soglia unica di 10.000 è rilevante se avvenuto nell'esercizio precedente (il 2020) o durante l'esercizio (per il primo periodo di applicazione il primo semestre 2021);
- b) Prestazioni di servizi diversi dai servizi TTE, per qualunque importo (anche 1 euro).

L'apertura di una posizione OSS per una qualunque delle due categorie attrae obbligatoriamente anche le vendite dell'altra categoria.

In tale contesto il regime MOSS (*Mini One Stop Shop*), attualmente riservato ai soggetti passivi che prestano servizi TTE a privati consumatori, sarà esteso alle c.d. "vendite a distanza" e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali con l'applicazione dei nuovi regimi OSS (*One Stop Shop*) e IOSS (*Import One Stop Shop*).

I regimi OSS/IOSS introducono un sistema europeo di assolvimento dell'IVA, centralizzato e digitale e rappresentano un'indubbia opportunità per gli operatori in quanto recano importanti semplificazioni.

**Avvocati e  
Dottori Commercialisti  
Associati**

Carlo Baldi  
Francesca Baldi \*\*  
Bruno Bartoli  
Matteo Bedogna  
Simone Caprari  
Fausto Carboni  
Luca Carra  
Claudia Catellani  
Saimon Conconi  
Guido Garetini \*\*  
Andrea Magnanini  
Sara Mandelli \*  
Nadia Pinelli \*  
Guido Prati  
Luca Rinaldi  
Luigi Spadaccini  
Sabrina Tamburini \*\*  
Elena Viappiani

**Collaboratori**

Ilaria Ballabeni \*  
Giovanni Bevivino  
Gabriele Borghi ,  
Cristina Corradini  
Anna Freschi ..  
Licia Grammatico  
Elisa Martinelli  
Paolo Messarra ,  
Francesco Patteri  
Niccolò Reggi  
Valentina Spreafichi

\* Avvocati

\*\*Avvocati patrocinanti  
in Cassazione**REGGIO EMILIA**

Via G. Gutenberg, 3  
42124 - Reggio Emilia, Italy  
P.IVA - C.F. 00734370356  
baldiandpartners.it

**LEGAL**

legal@baldiandpartners.it  
PEC legalebaldi@registerpec.it  
Tel +39.0522.232322  
Fax +39.0522.922837

**TAX**

tax@baldiandpartners.it  
PEC baldipartnerspec@legalmail.it  
Tel +39.0522.271220  
Fax +39.0522.271432

**MILANO**

Corso Europa,13  
20122 - Milano, Italy  
Tel +39.02.58318214  
Fax +39.02.58310893

**SASSUOLO**

Viale XX Settembre,34  
41049 - Sassuolo, Italy  
Tel +39.0522.271220  
Fax +39.0522.271432



### **Quadro normativo attuale**

Attualmente (e fino al 30 giugno 2021) le vendite a distanza di beni nei confronti di privati consumatori UE sono, come regola generale, soggette a IVA nello Stato membro di destinazione dei beni, a meno che il volume delle vendite eseguite in ciascun Stato di destinazione non superi le soglie stabilite da ciascun Paese (variabili da 35.000 a 100.000 euro). Per le vendite “sopra soglia” l’IVA è dovuta nello Stato UE di destinazione dei beni (tramite identificazione ai fini IVA in ciascun Paese), mentre per le vendite “sotto soglia” l’IVA è dovuta nello Stato del fornitore.

### **Nuove regole in vigore dal 1.7.2021**

Le principali novità sono:

- SOGLIA UNICA - Introduzione di un’unica soglia complessiva per tutta Europa di euro 10.000 in luogo delle diverse soglie (35.000/100.000 euro) variabili da Stato a Stato per le vendite a distanza intracomunitarie di beni B2C e per i servizi TTE. Detto in altri termini, se fino al 30/06/2021 potevano essere effettuate vendite pari alla somma delle singole soglie di 35.000/100.000 senza necessità di identificarsi ai fini IVA nei vari paesi di destinazione, dal 01/07/21 tale adempimento è dovuto al superamento dei primi 10.000, comunque distribuiti tra i vari paesi UE.
- REGOLA DELLA DOPPIO STABILIMENTO – Alle aziende che in UE sono stabilite in almeno due paesi non si applica il benefico della soglia dei primi 10.000 euro di vendite, pertanto l’obbligo di identificazione diretta vige fin dalla prima vendita, di qualunque importo essa sia (anche 1 Euro), salva la possibilità di iscriversi volontariamente all’OSS.
- OSS - Sostituzione dell’attuale MOSS (nato solo per i servizi TTE) con il nuovo sistema opzionale OSS, il quale viene altresì esteso alle vendite a distanza intracomunitarie di beni B2C. Per chi è già iscritto al MOSS il passaggio all’OSS sarà automatico.
- estensione del sistema dello sportello unico (OSS) ai servizi verso privati consumatori diversi dai TTE per i quali l’imposta è dovuta in altro Stato UE.
- introduzione regime facoltativo IOSS per le vendite a distanza di beni importati da Paesi Extra UE, ceduti a consumatori finali, se di valore intrinseco non superiore a 150 Euro
- abrogazione dell’esenzione IVA sulle spedizioni di scarso valore (attualmente variabile da 10 a 22 euro), con la conseguenza che ogni vendita sarà rilevante ai fini IVA.
- introduzione di nuove regole finalizzate alla responsabilizzazione delle interfacce elettroniche che agiscono in qualità di “facilitatori”

Si propone di seguito uno schema di sintesi delle possibilità di accesso ai regimi in base al tipo di operazione e alla natura del fornitore.



<b>Regime</b>	<b>Operazione</b>	<b>Fornitore</b>
<b>MOSS</b> (già in vigore)	Prestazione di servizi TTE B2C intra UE	Soggetti passivi stabiliti in UE e non UE
<b>OSS –Regime UE</b>	Vendite a distanza di beni intra UE	Soggetti passivi stabiliti in UE e non UE
	Tutte le prestazioni di servizi B2C intra UE	Solo soggetti passivi stabiliti in UE
	Cessioni di beni interne (da parte di soggetti Extra-UE) facilitate tramite piattaforma elettronica	Piattaforma elettronica stabilita o non stabilita in UE
<b>OSS – Regime non UE</b>	Tutte le prestazioni di servizi B2C rese a consumatori finali nell'UE	Solo soggetti passivi non stabiliti in UE
<b>IOSS – Regime importazione</b>	Vendite a distanza di beni importati di valore complessivo inferiore a 150 Euro	Soggetti passivi stabiliti o non stabiliti in UE, incluse le piattaforme elettroniche

Tramite gli sportelli unici MOSS/OSS/IOSS, il contribuente può:

- registrarsi elettronicamente ai fini Iva in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri, evitando così di identificarsi ai fini IVA in ciascun Stato (come necessario fino al 30.06.2021)
- dichiarare l'Iva tramite un'unica dichiarazione elettronica Iva ed effettuare un unico pagamento dell'imposta dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi,
- collaborare con l'Amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono registrati per l'OSS e in un'unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l'UE

## **REGIME OSS**

### **A chi è rivolto**

Possono accedere al **regime UE**:

- i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell'UE nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche
- i soggetti passivi extra UE con stabile organizzazione in Italia, nonché dai soggetti passivi extra UE che non dispongono di una stabile organizzazione nell'UE e che spediscono o trasportano i beni a partire dall'Italia.



Il regime include:

- vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (solo per soggetti passivi Extra-UE)
- prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi extra UE o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE ma non nello Stato membro di consumo a consumatori finali.

Possono accedere al **regime non UE**:

- esclusivamente i soggetti passivi (fornitori) non stabiliti nell'UE, ossia soggetti passivi che non hanno stabilito la sede della propria attività economica e che non dispongono di una stabile organizzazione nell'UE.

Il regime include:

- tutte le prestazioni di servizi (compresi i servizi TTE) con luogo di prestazione nell'UE effettuate dai soggetti passivi di cui sopra a favore di consumatori finali.

### **Soglia di rilevanza**

Come anzidetto, dal 1.7.2022, la soglia di riferimento (Euro 10.000) è unica per le vendite a distanza intracomunitarie e per i servizi TTE.

Per le vendite “sopra soglia” l’IVA è dovuta nello Stato UE di destinazione dei beni (tramite identificazione ai fini IVA in ciascun Paese o tramite adesione al regime OSS), mentre per le vendite “sotto soglia” l’IVA è dovuta nello Stato del fornitore.

Anche in caso di vendite “sotto soglia” è fatta salva per il contribuente la possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA a destino sulla totalità delle transazioni. Tale opzione esplica effetto per entrambe le tipologie di operazioni (vendite a distanza intracomunitarie e per i servizi TTE) e ha durata biennale.

Per il monitoraggio ai fini del superamento della soglia unica di 10.000 euro (IVA inclusa), rilevano non solo le vendite a distanza intracomunitarie (effettuate in ciascun Paese), ma anche i servizi TTE nei confronti di privati consumatori comunitari. Ai fini del superamento della soglia non rilevano le operazioni interne di fornitura beni/servizi, mentre le prestazioni di servizi diversi dai servizi TTE nei confronti di privati consumatori comunitari, poiché non hanno il beneficio della soglia comportano l’obbligo di identificarsi a destino fin dalla prima vendita, di qualunque importo essa sia (anche 1 Euro).

La soglia non deve essere superata nell’anno precedente né in quello in corso. Il monitoraggio, pertanto, riguarda già le operazioni intervenute nel 2020.

Ad esempio, nel caso in cui nel 2020 siano state effettuate vendite a distanza per euro 30.000 complessivi e nel I semestre 2021 siano state fatte vendite a distanza per euro 5.000 complessivi, dal 1.7.2021 la soglia sin intende già superata.



È di fondamentale importanza, quindi, comprendere quali transazioni rientrano nel computo di tale soglia per poter adempiere in modo regolare al versamento dell'IVA.

### **Prestazioni di servizi verso privati consumatori comunitari**

Si segnala che per i servizi B2C Intra UE diversi dai servizi TTE non è prevista alcuna soglia di rilevanza al di sotto della quale le prestazioni sono tassate nello Stato del fornitore. Pertanto, la prestazione anche di un solo servizio territorialmente rilevante in un Paese UE, impone al contribuente l'assolvimento dell'IVA UE locale, con conseguente obbligo di identificazione ai fini IVA nel Paese nel quale il servizio è territorialmente rilevante o, in alternativa, di iscrizione allo sportello OSS.

### **Cessione di beni interne “facilitate” dai Marketplace**

Il regime opzionale OSS è utilizzabile (in alternativa all'identificazione diretta) anche dalle piattaforme elettroniche che agiscono da “facilitatore”, consentendo di stabilire un contatto tra fornitore e cliente finale, che dà luogo alla vendita.

Come approfondito nel prosieguo, le aziende che gestiscono interfacce elettroniche, come marketplace o piattaforme, per *fictio iuris* (ai sensi dell'art 14-bis della Direttiva 2006/112) saranno considerate ai fini IVA come fornitori di beni venduti a clienti finali nell'UE e quindi saranno obbligate a versare l'IVA su queste vendite nei paesi di arrivo dei beni.

Pertanto, l'interfaccia elettronica che “facilita” vendite effettuate all'interno dell'UE (quindi, con partenza dei beni dal territorio UE) da un fornitore non stabilito nell'UE a un consumatore finale comunitario, diventa debitore d'imposta in ciascuno degli Stati UE di arrivo dei beni.

Per liquidare l'imposta, può optare per l'iscrizione al regime OSS ed evitare l'identificazione diretta ai fini IVA in ciascun stato.

### **Adempimenti**

Il regime opzionale OSS è soggetto ai seguenti adempimenti:

- 1) l'IVA sulle operazioni indicate in OSS va dichiarata e versata tramite il portale OSS (direttamente sul sito dell'Agenzia Entrate).
- 2) La dichiarazione è trimestrale, da presentare entro la fine del mese successivo al trimestre. La dichiarazione è emendabile entro 3 anni dall'invio.
- 3) Il versamento va eseguito entro il 20 del mese successivo al trimestre.
- 4) L'OSS è un sistema di versamento dell'IVA lorda, ovvero viene versata l'IVA sulle vendite senza possibilità di detrarre l'IVA sugli acquisti, la quale continua ad essere detratta dalla dichiarazione IVA annuale. L'IVA a credito versata per acquisti effettuati in altri paesi UE (negli stessi paesi per i quali si fa la dichiarazione OSS) segue le ordinarie vie di rimborso, senza possibilità di detrazione dall'IVA da versare tramite OSS.



- 5) Solo le vendite gestite tramite OSS sono esonerate da:  
Fatturazione / emissione ricevuta;  
Tenuta registri;  
Dichiarazione annuale.
- 6) Un stesso soggetto, ricorrendone i presupposti, può iscriversi sia allo IOSS che all'OSS in quanto gli adempimenti sono differenti.

## **REGIME IOSS**

---

### **A chi è rivolto**

Possono accedere al regime IOSS, direttamente o tramite un rappresentante fiscale:

- i soggetti passivi domiciliati o residenti nel territorio dello Stato;
- soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'UE che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato
- soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'UE non stabiliti in alcuno Stato membro dell'UE (mediante rappresentante fiscale)
- soggetti passivi stabiliti in paesi terzi (con il quale l'Unione europea non ha concluso un accordo di assistenza reciproca) che non dispongono di una stabile organizzazione nello Stato (mediante rappresentante fiscale)

Tra i soggetti passivi suindicati rientrano anche:

- fornitori UE ed Extra UE operanti tramite proprio negozio on-line
- interfacce elettroniche UE ed extra UE che ricoprono il ruolo di “facilitatori”

### **Come funziona**

Il regime IOSS è introdotto per le vendite a distanza di beni importati da Paesi Extra UE (diversi dai prodotti soggetti ad accisa) ceduti a privati consumatori comunitari e di valore intrinseco non superiore a 150 euro (comprese le spese accessorie, infatti è preso in considerazione l'entità del pagamento accettato).

Tale valore rilava in relazione ai beni imballati e spediti dal singolo soggetto allo stesso destinatario.

I soggetti che si avvalgono del regime IOSS non versano l'IVA all'importazione all'atto dell'ingresso dei beni nell'UE, ma provvedono a dichiarare cumulativamente le vendite eseguite in ogni singolo Stato membro tramite lo sportello IOSS.

Pertanto, la comunicazione alla dogana dell'identificativo IOSS e l'attestazione che l'IVA è assolta nell'ambito del regime speciale evitano il versamento dell'imposta in dogana.



### **Ruolo delle interfacce elettroniche**

A partire dal 1.7.2021 è introdotta la regola del “fornitore presunto” finalizzata alla responsabilizzazione delle interfacce elettroniche che agiscono da “facilitatore”, consentendo di stabilire un contatto che dà luogo alla vendita.

In base a tale nuova regola le aziende che gestiscono interfacce elettroniche, come marketplace o piattaforme, saranno considerate ai fini IVA come fornitori di beni venduti ai clienti nell’UE e quindi saranno obbligate a versare l’IVA su queste vendite.

Pertanto, per  *fictio iuris*, la vendita del prodotto dal fornitore indiretto al consumatore UE attraverso la piattaforma (che è nella sostanza un’unica operazione) è suddivisa in due distinte cessioni:

1. la cessione dal cedente (c.d. fornitore indiretto) all’interfaccia elettronica (cessione B2B esente IVA)
2. la cessione dall’interfaccia elettronica (c.d. fornitore presunto) al consumatore finale (cessione B2C rilevante ai fini IVA)

La prima cessione B2B è considerata una vendita senza trasporto, mentre la seconda cessione B2C è considerata una vendita con trasporto che, nel rispetto delle regole per le vendite a distanza, rileva territorialmente nel luogo di arrivo dei beni. La prima cessione B2B sarà una vendita esente IVA (nella misura in cui sarà anche territoriale) ma senza conseguenze sulla detraibilità dell’IVA. La seconda vendita sarà con IVA maturata nel paese di destinazione delle merci/servizi.

### **Adempimenti**

Il regime opzionale IOSS è soggetto ai seguenti adempimenti:

- 1) l’IVA sulle operazioni indicate in IOSS va dichiarata e versata tramite il portale IOSS (direttamente sul sito dell’Agenzia Entrate).
- 2) La dichiarazione è mensile, da presentare entro la fine del mese successivo. La dichiarazione è emendabile entro 3 anni dall’invio.
- 3) Il versamento va eseguito entro il 20 del mese successivo al trimestre.
- 4) L’IOSS è un sistema di versamento dell’IVA lorda, ovvero viene versata l’IVA sulle vendite senza possibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti, la quale continua ad essere detratta dalla dichiarazione IVA annuale. L’IVA a credito versata per acquisti effettuati in altri paesi UE (negli stessi paesi per i quali si fa la dichiarazione IOSS) segue le ordinarie vie di rimborso, senza possibilità di detrazione dall’IVA da versare tramite IOSS.
- 5) Solo le vendite gestite tramite IOSS sono esonerate da:  
Fatturazione / emissione ricevuta;  
Tenuta registri;  
Dichiarazione annuale.



- 6) Un stesso soggetto, ricorrendone i presupposti, può iscriversi sia allo IOSS che all'OSS in quanto gli adempimenti sono differenti.

#### ESEMPI DI APPLICAZIONE

---

***Esempio 1.A. - Fornitore cinese (senza stabile in UE ma con rappresentante fiscale) vende a cliente finale italiano, tramite Amazon Italia, dei beni che sono detenuti dallo stesso in Italia (cessione nazionale ai sensi dell'art. 14-bis paragrafo 2)***

In questo caso opera la regola del fornitore presunto e non rileva la soglia di 150 euro. La transazione, per presunzione di legge, è suddivisa in due distinte operazioni:

1. vendita B2B da fornitore cinese ad Amazon Italia → vendita senza trasporto di beni, rilevante ai fini IVA in Italia ed esente IVA
2. vendita B2C da Amazon Italia al cliente finale italiano → vendita con trasporto, rilevante ai fini IVA in Italia ed imponibile IVA in Italia

Soluzione: Amazon Italia dovrà assolvere l'IVA italiana nella cessione B2C al consumatore finale italiano, in quanto la transazione è rilevante in Italia (il luogo di partenza ed arrivo della merce è l'Italia), e potrà farlo aderendo al regime OSS UE. Trattandosi di una cessione interna, potrà anche assolvere l'IVA direttamente nella propria dichiarazione dei redditi, in quanto essendo un'interfaccia elettronica ha la possibilità di iscriversi all'OSS e di assolvere l'IVA per conto del Fornitore cinese.

***Esempio 1.B. - Fornitore indiano (senza stabile in UE ma con rappresentante fiscale) vende a cliente finale italiano, tramite Amazon France, dei beni che sono detenuti dallo stesso in Italia (cessione nazionale ai sensi dell'art. 14-bis paragrafo 2)***

In questo caso opera la regola del fornitore presunto e non rileva la soglia di 150 euro. La transazione, per presunzione di legge, è suddivisa in due distinte operazioni:

1. vendita B2B da fornitore indiano ad Amazon France → vendita senza trasporto di beni, rilevante ai fini IVA in Italia ed esente IVA
2. vendita B2C da Amazon France al cliente finale italiano → vendita con trasporto, rilevante ai fini IVA in Italia ed imponibile IVA in Italia

Soluzione: Amazon France dovrà assolvere l'IVA italiana nella cessione B2C al consumatore finale italiano, in quanto la transazione è rilevante in Italia, e potrà farlo aderendo al regime OSS UE.



**Esempio 1.c. - Fornitore cinese (senza stabile in UE ma con rappresentante fiscale) vende a cliente finale italiano, tramite Amazon USA, dei beni che sono detenuti dallo stesso in Italia (cessione nazionale ai sensi dell'art. 14-bis paragrafo 2)**

In questo caso opera la regola del fornitore presunto e non rileva la soglia di 150 euro. La transazione, per presunzione di legge, è suddivisa in due distinte operazioni:

1. vendita B2B da fornitore cinese ad Amazon USA → vendita senza trasporto di beni, rilevante ai fini IVA in Italia ed esente IVA
2. vendita B2C da Amazon USA al cliente finale italiano → vendita con trasporto, rilevante ai fini IVA in Italia ed imponibile IVA in Italia

Soluzione: anche in questo caso Amazon USA (anche se è un soggetto extra UE, ma dotato di rappresentante fiscale) dovrà assolvere l'IVA italiana nella cessione B2C e potrà farlo aderendo al regime OSS UE.

**Esempio 2.A. - Fornitore cinese (senza stabile in UE ma con rappresentante fiscale) vende a cliente finale francese, tramite Amazon Italia, dei beni che sono detenuti dallo stesso in Italia (vendita a distanza intracomunitaria ai sensi dell'art. 14-bis paragrafo 2)**

In questo caso opera la regola del fornitore presunto e non rileva la soglia di 150 euro. La transazione, per presunzione di legge, è suddivisa in due distinte operazioni:

1. vendita B2B da fornitore cinese ad Amazon Italia → vendita senza trasporto di beni, rilevante ai fini IVA in Italia ed esente IVA
2. vendita B2C da Amazon Italia al cliente finale francese → vendita intracomunitaria con trasporto, rilevante ai fini IVA in Francia ed imponibile IVA in Francia

Soluzione: Amazon Italia dovrà assolvere l'IVA francese nella cessione B2C al consumatore finale francese, in quanto la transazione è rilevante in Francia (il luogo di arrivo della merce è la Francia), e potrà farlo aderendo al regime OSS UE.

**Esempio 2.B. - Fornitore cinese vende a cliente finale francese, tramite Amazon France, dei beni che sono detenuti dallo stesso in Italia (vendita a distanza intracomunitaria ai sensi dell'art. 14-bis paragrafo 2)**

In questo caso opera la regola del fornitore presunto e non rileva la soglia di 150 euro. La transazione, per presunzione di legge, è suddivisa in due distinte operazioni:



1. vendita B2B da fornitore cinese ad Amazon France → vendita senza trasporto di beni, rilevante ai fini IVA in Italia ed esente IVA
2. vendita B2C da Amazon France al cliente finale francese → vendita interna con trasporto, rilevante ai fini IVA in Francia ed imponibile IVA in Francia

Soluzione: Amazon France dovrà assolvere l'IVA francese nella cessione B2C al consumatore finale francese, in quanto la transazione è rilevante in Francia (il luogo di arrivo della merce è la Francia), e potrà farlo aderendo al regime OSS UE. Trattandosi di una cessione interna, potrà anche assolvere l'IVA direttamente nella propria dichiarazione dei redditi, ma essendo un'interfaccia elettronica, ha la possibilità di iscriversi all'OSS.

***Esempio 2.c. - Fornitore cinese vende a cliente finale francese, tramite Amazon USA, dei beni che sono detenuti dallo stesso in Italia (vendita a distanza intracomunitaria ai sensi dell'art. 14-bis, paragrafo 2)***

In questo caso opera la regola del fornitore presunto e non rileva la soglia di 150 euro. La transazione, per presunzione di legge, è suddivisa in due distinte operazioni:

1. vendita B2B da fornitore cinese ad Amazon USA → vendita senza trasporto di beni, rilevante ai fini IVA in Italia ed esente IVA
2. vendita B2C da Amazon USA al cliente finale francese → vendita interna con trasporto, rilevante ai fini IVA in Francia ed imponibile IVA in Francia

Soluzione: Amazon USA dovrà assolvere l'IVA francese nella cessione B2C al consumatore finale francese, in quanto la transazione è rilevante in Francia (il luogo di arrivo della merce è la Francia), e potrà farlo aderendo al regime OSS UE.

***Esempio 3.A. - Fornitore italiano vende a cliente finale francese, tramite Amazon Italia, dei beni di valore non superiore a 150 euro che vengono importati<sup>1</sup> dallo stesso dalla Cina, (importazione di beni ai sensi dell'art. 14-bis, paragrafo 1)***

In questo caso opera la regola del fornitore presunto solo ed esclusivamente se i beni spediti hanno un valore intrinseco non superiore a 150<sup>2</sup> euro. A differenza dei casi precedenti, non rileva la nazionalità del fornitore, ma rilevano il valore della merce e la provenienza dei beni.

---

<sup>1</sup> In tal caso con l'espressione "beni di valore non superiore a 150 euro che vengono importati" si intende che a seguito dell'accettazione del pagamento, si forma una spedizione unitaria a partire dal fornitore cinese e indirizzata direttamente al consumatore finale francese (quindi non una fornitura all'azienda italiana).

<sup>2</sup> Con ciò si intende il valore della transazione, che quindi comprende oltre al bene anche le spese accessorie.



La transazione, per presunzione di legge, è suddivisa in due distinte operazioni:

1. vendita B2B da fornitore italiano ad Amazon Italia → vendita senza trasporto di beni, rilevante in Cina (luogo dove si trovano i beni), pertanto sarà una vendita non soggetta ad IVA per mancanza del presupposto territoriale;
2. vendita B2C da Amazon Italia al cliente finale francese → vendita intracomunitaria con trasporto, rilevante ai fini IVA in Francia ed imponibile IVA in Francia

Soluzione:

- il fornitore italiano dovrà emettere fattura “fuori campo IVA” ad Amazon Italia
- Amazon Italia potrà evitare di pagare l’IVA in dogana iscrivendosi all’IOSS. Dovrà, quindi, assolvere l’IVA francese nella cessione B2C al consumatore finale francese, in quanto la transazione è rilevante in Francia (il luogo di arrivo della merce è la Francia), e potrà farlo aderendo al regime IOSS.

***Esempio 3.B. - Fornitore italiano vende a cliente finale Italiano, tramite Amazon Italia, dei beni di valore non superiore a 150 euro che vengono importati<sup>3</sup> dallo stesso dalla Cina, (importazione di beni ai sensi dell’art. 14-bis, paragrafo 1)***

Come nell’esempio precedente, opera la regola del fornitore presunto solo ed esclusivamente se i beni spediti hanno un valore intrinseco non superiore a 150 euro. Pertanto, non rileva la nazionalità del fornitore, ma rilevano il valore della merce e la provenienza dei beni.

La transazione, per presunzione di legge, è suddivisa in due distinte operazioni:

1. vendita B2B da fornitore italiano ad Amazon Italia → vendita senza trasporto di beni, rilevante in Cina (luogo dove si trovano i beni), pertanto sarà una vendita non soggetta ad IVA per mancanza del presupposto territoriale;
2. vendita B2C da Amazon Italia al cliente finale italiano → vendita intracomunitaria con trasporto, rilevante ai fini IVA in Italia ed imponibile IVA in Italia

Soluzione:

- il fornitore italiano dovrà emettere fattura “fuori campo IVA” ad Amazon Italia
- Amazon Italia potrà evitare di pagare l’IVA in dogana iscrivendosi all’IOSS. Dovrà, quindi, assolvere l’IVA Italiana nella cessione B2C al consumatore finale italiano, in quanto la transazione è rilevante in Italia (il luogo di arrivo della merce è l’Italia), e potrà farlo aderendo al regime IOSS.

---

<sup>3</sup> Vedere nota 1).



***Esempio 4.A. Fornitore italiano presta servizio B2C relativo a bene immobile situato in Francia a cliente finale francese***

L'operazione è territorialmente rilevante in Francia (lo stato nel quale è ubicato l'immobile). Questo implica che il prestatore italiano deve emettere fattura con IVA francese, a prescindere dall'importo della prestazione (non opera la soglia dei 10.000). Per adempiere potrà, alternativamente:

- aprire una posizione IVA in Francia
- iscriversi all'OSS UE

**ADEMPIMENTI OPERATIVI**

Per accedere al nuovo regime Regime opzionale OSS (One Stop Shop) /o IOSS (Import One Stop Shop) è necessario registrarsi mediante le funzionalità presenti nell'area riservata alla sezione 'Regimi IVA mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop'.

Suggeriamo di prendere contatt quanto prima con il Dr. Luca Rinaldi o con la Dr.ssa Elisa Martinelli al fine di valutare la vostra posizione.

Restiamo a disposizione per i chiarimenti che si rendano opportuni.

Cordiali saluti.

**BALDI&PARTNERS**  
AVVOCATI E COMMERCIALISTI